

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1124 del 01 luglio 2014

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2216 del 3 dicembre 2013 relativa all'approvazione delle "Disposizioni operative uniche per lo sviluppo del sistema produttivo veneto". Proroga della fase di sperimentazione dei finanziamenti agevolati di importo limitato e modifiche alle condizioni di acquisto di beni usati.

[Settore secondario]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si modificano le Disposizioni operative uniche relative ai fondi di rotazione, gestiti dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., in favore delle PMI venete, approvando una proroga alla fase di sperimentazione per i finanziamenti agevolati di importo limitato ed introducendo modifiche alle condizioni di acquisto di beni usati.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto ha reso operative, nel corso degli anni, diverse strumentazioni agevolative, gestite dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., in favore delle PMI operanti nel territorio regionale e nei diversi comparti produttivi. Si tratta, in particolare, dei fondi di rotazione previsti dalla normativa in materia di industria (Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 5, art. 23), artigianato (Legge Regionale 17 gennaio 2002, n. 2, art. 21), commercio (Legge Regionale 18 gennaio 1999, n. 1) e dei finanziamenti agevolati con contestuale contributo in conto capitale in favore dell'imprenditoria giovanile (Legge Regionale 24 dicembre 1999, n. 57) e dell'imprenditoria femminile (Legge Regionale 20 gennaio 2000, n. 1).

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2216 del 3 dicembre 2013, Allegato A, sono state approvate le "Disposizioni operative uniche per lo sviluppo del sistema produttivo veneto", che intendono semplificare l'accesso e migliorare l'utilizzo delle strumentazioni agevolative di cui sopra, in particolare attraverso l'introduzione della "domanda elettronica".

Tali Disposizioni sono composte di una parte generale, comune per tutte le strumentazioni, e di alcune parti speciali, fra cui quella riguardante i finanziamenti agevolati di importo limitato, compreso fra 10.000,00 euro e 50.000,00 euro, e con durata compresa tra 36 e 60 mesi, incluso un periodo di preammortamento massimo di 12 mesi, a fronte di pagamenti effettuati negli ultimi 24 mesi antecedenti la domanda di agevolazione e riguardanti: canoni di locazione relativi ai locali adibiti allo svolgimento dell'attività aziendale; utenze di energia elettrica, acqua, gas, telefono fisso e connessione a reti telematiche; rate di mutuo e/o canoni di leasing relativi ad operazioni finanziarie. Considerata la novità di tale tipologia di finanziamenti, la DGR 2216/2013 ha stabilito un periodo di sperimentazione, scadente il 30 giugno 2014, eventualmente prorogabile da parte della Giunta Regionale.

Veneto Sviluppo S.p.A., con nota del 5 maggio 2014, n. 8998/14, protocollo regionale del 7 maggio 2014, n. 196482, ha chiesto una proroga di tale periodo, in quanto l'operatività dei finanziamenti di importo limitato necessita di un sufficiente periodo di test non maturato alla data del 30 giugno 2014. Si ritiene, pertanto, di stabilire tale proroga al 30 giugno 2015.

Con la medesima nota, Veneto Sviluppo S.p.A. ha proposto di modificare il punto delle Disposizioni operative uniche riguardante l'acquisto di beni usati, attualmente previsto solamente da rivenditori autorizzati, estendendolo anche a soggetti terzi. Al riguardo, al fine di ampliare le opzioni di acquisto da parte delle PMI, a parità, comunque, di condizioni di garanzia rispetto a quelle offerte dai rivenditori autorizzati, si ritiene di sostituire la DGR 2216/2013, Allegato A, Parte generale, paragrafo 3, punto 3.1., Specifiche operative, lettera k, primo periodo, nel seguente modo:

"L'acquisto di beni usati e rigenerati è ammissibile solo relativamente a impianti produttivi, macchinari, attrezzature e hardware. Nel caso di acquisto da rivenditore autorizzato, i beni dovranno essere coperti da garanzia del fornitore non inferiore a 12 mesi dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto da terzi non definibili come "rivenditori autorizzati", i beni dovranno essere coperti da garanzia e/o assicurazione per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data di acquisto", mantenendo inalterata la restante parte della lettera k.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE le Leggi Regionali 18 gennaio 1999, n. 1, 24 dicembre 1999, n. 57, 20 gennaio 2000, n. 1, 9 febbraio 2001, n. 5, art. 23, 17 gennaio 2002, n. 2, art. 21, e 5 aprile 2013, n. 3, art. 22;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale 23 gennaio 2004, n. 70, 17 ottobre 2006, n. 3200, 4 dicembre 2007, n. 3929, 16 dicembre 2008, n. 3985, 7 luglio 2009, n. 2097, 27 luglio 2010, n. 1918, 5 marzo 2013, n. 266, 5 marzo 2013, n. 267 e 3 dicembre 2013, n. 2216;

VISTA la nota della finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. del 5 maggio 2014, n. 8998/14, protocollo regionale del 7 maggio 2014, n. 196482,

delibera

1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prorogare al 30 giugno 2015 il termine per la sperimentazione della "Parte Speciale 3 - Finanziamenti di importo agevolato" contenuta nell'"Allegato A" alla Deliberazione della Giunta Regionale del 3 dicembre 2013, n. 2216 relativa all'approvazione delle "Disposizioni operative uniche per lo sviluppo del sistema produttivo veneto";
3. di sostituire la Parte generale, paragrafo 3, punto 3.1., Specifiche operative, lettera k, primo periodo, di cui all'Allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale del 3 dicembre 2013, n. 2216, nel seguente modo:

"L'acquisto di beni usati e rigenerati è ammissibile solo relativamente a impianti produttivi, macchinari, attrezzature e hardware. Nel caso di acquisto da rivenditore autorizzato, i beni dovranno essere coperti da garanzia del fornitore non inferiore a 12 mesi dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto da terzi non definibili come "rivenditori autorizzati", i beni dovranno essere coperti da garanzia e/o assicurazione per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data di acquisto", mantenendo inalterata la restante parte della lettera k;
4. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.